



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro

N.R.G. 1020/2025

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:

Presidente

Consigliere

Consigliera Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1905/2025 , promossa da

ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione APS

rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Paggi, Alberto Guariso, Livio Neri, Eugenio Castronovo e Tommaso Maserati, presso il cui studio in Milano, via Giulio Uberti n. 6, è elettivamente domiciliata,

EMERGENCY ONG Onlus

rappresentata e difesa dall'avv. Marco Paggi, presso il cui studio in Padova, corso del Popolo n. 16, è elettivamente domiciliata,

APN – Avvocati Per Niente Onlus

NAGA – Organizzazione di volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti

rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Eugenio Castronovo e Tommaso Maserati, presso il cui studio in Milano, via Giulio Uberti n. 6, sono elettivamente domiciliati,

- **APPELLANTI** -

contro

Regione Lombardia

rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Zimmitti, con la quale è elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale, in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1,
- **APPELLATA** -

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI

Appellanti: *“Voglia la Corte d’Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1905/2025, pubblicata il 16.6.2025, est. dott.ssa De Carlo, resa nel procedimento sub R.G. 12018/2024, all’esito del giudizio di costituzionalità già proposto dal Tribunale di Milano con ordinanza 6.9.2025 o a prescindere dallo stesso secondo quanto prospettato al par. 9. quanto alla posizione dei signori*

a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia, consistente nel non consentire l’iscrizione obbligatoria al S.S.N./S.S.R., ai sensi dell’art. 34, comma 1, TUI, ai cittadini di paesi terzi in condizione di disabilità, con permesso per residenza elettiva conseguito dopo essere stati precedentemente titolari di un permesso di soggiorno utile ai fini di detta iscrizione obbligatoria e/o nell’aver condizionato l’iscrizione volontaria degli stessi al S.S.N./S.S.R. al pagamento di un contributo economico pari a € 2.000,00, anziché di un contributo commisurato al reddito effettivo e non superiore al 7,5% del reddito o alla percentuale che il giudice vorrà indicare;

e, conseguentemente, adottare ogni provvedimento necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare gli effetti, e, pertanto, occorrendo nell’ambito del piano di rimozione di cui all’art. 28 d.lgs. 150/11,

b) accertare il diritto dei ricorrenti

alla iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell’art. 34, comma 1, TUI o in subordine il loro diritto di essere iscritti ai sensi dell’art. 34 c.3 TUI pagando una somma proporzionale al reddito e comunque non superiore al 7,5% del reddito dell’anno precedente la richiesta di iscrizione e conseguentemente ordinare alla Regione Lombardia di restituire al sig somma di euro 2.000, pagata nel settembre 2025 al fine di ottenere l’iscrizione; quanto alla posizione degli enti collettivi, in via principale

c) fermo, anche in favore degli enti collettivi, l’accertamento di cui al capo a)

adottare ogni provvedimento necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare gli effetti, e, pertanto, occorrendo nell'ambito del piano di rimozione di cui all'art. 28 D.lgs. 150/11,

d) ordinare a Regione Lombardia di assumere ogni necessario provvedimento per consentire detta iscrizione ivi compresa la modifica del sito istituzionale e/o la pubblicazione dell'emananda sentenza sul sito stesso in caratteri doppi del normale e comunque in forma tale da garantire una adeguata visibilità, sia alla platea dei potenziali interessati all'iscrizione al SSN, sia agli operatori delle amministrazioni sanitarie del territorio regionale;

in subordine

e) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nell'aver richiesto, a decorrere dall'1.1.2024, il pagamento di un contributo minimo di € 2.000,00 agli stranieri di cui al punto a) anziché un contributo commisurato al reddito effettivo percepito nell'anno precedente e non superiore al 7,5% del reddito o alla percentuale che il giudice vorrà indicare;

e, conseguentemente, adottare ogni provvedimento necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare gli effetti, e, pertanto, occorrendo nell'ambito del piano di rimozione di cui all'art. 28 d.lgs. 150/11,

f) ordinare a Regione Lombardia

- di ammettere alla iscrizione volontaria ex art. 34, c. 3 cit. tutti gli stranieri che si trovino nella condizione di cui al punto a) mediante il pagamento di una somma pari al 7,5% del reddito percepito o alla percentuale che il giudice vorrà indicare;

- di restituire a tutti gli stranieri che si trovino nelle condizioni di cui al punto a) e che abbiano richiesto, a decorrere dall'1.1.2024, l'iscrizione volontaria al SSN/SSR l'importo risultante dalla differenza tra la quota di € 2.000,00 versata e la quota del 7,5% del reddito percepito

- di comunicare al pubblico sul proprio sito istituzionale che l'iscrizione volontaria al SSN/SSR prevede il versamento di un contributo pari a quanto previsto dal D.M. 8.10.1986 e dall'Accordo Stato-Regioni 20.12.2012;

g) dato atto che le statuizioni richieste attengono a obblighi di fare infungibili, condannare l'amministrazione convenuta a pagare a ciascuna delle associazioni ricorrenti, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del predetto obbligo, a decorrere dal 60mo giorno successivo alla notifica della emananda sentenza;

h) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza sulla home page del sito istituzionale dell'amministrazione per un minimo di giorni 30 e/o su uno o più quotidiani a tiratura nazionale che il Tribunale vorrà indicare.

i) condannare la Regione Lombardia a rifondere alle ricorrenti spese e diritti del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso del contributo unificato del doppio grado; spese da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.

Appellata: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

- in via principale e nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto da ASGI, APN, NAGA, EMERGENCY e dai sigg.

, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi illustrati nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 1905/2025 emessa nel giudizio R.G. 12018/2024, nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Regione Lombardia e ha respinto le domande degli attori;

- in via istruttoria: con la più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie.

Con vittoria di spese, diritti e onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza pubblicata il 16 giugno 2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 12018/2025 R.G. promosso ex art. 281 *decies* c.p.c. e ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 da ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione APS, EMERGENCY ONG Onlus, APN – Avvocati Per Niente Onlus, NAGA – Organizzazione di volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti e da contro la Regione Lombardia, con l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c.

, ha respinto il ricorso, nonché le domande della parte intervenuta, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

I ricorrenti in primo grado hanno lamentato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia, consistente nell'aver negato l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ai cittadini di paesi extra UE con invalidità riconosciuta, titolari di permesso per residenza elettiva ad essi attribuito in forza della titolarità di una prestazione di invalidità, nonché, in subordine, della condotta parimenti tenuta dalla Regione Lombardia, consistente nell'aver richiesto, a decorrere dall'1 gennaio 2024, il pagamento di un contributo minimo di € 2.000,00 ai soggetti di cui sopra, anziché un contributo commisurato al reddito effettivo percepito nell'anno precedente e non superiore al 7,5% del reddito (o alla percentuale indicata dal giudice).

Costituendosi nel primo grado di giudizio, la Regione Lombardia ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto, sempre in via preliminare, di ordinare a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio ex art. 102

c.p.c. nei confronti dello Stato. Nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Sono intervenuti volontariamente in giudizio
, cittadini di Paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, i quali hanno chiesto, sull'assunto del carattere discriminatorio della condotta della Regione Lombardia, di adottare ogni provvedimento necessario al fine di rimuovere la discriminazione e farne cessare gli effetti, accertando il diritto degli intervenienti all'iscrizione obbligatoria al S.S.N. (o in subordine ad essere iscritti pagando una somma proporzionale al reddito e comunque non superiore al 7,5% del reddito dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione)

Il Tribunale, richiamata la normativa di riferimento e in particolare l'art. 34 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ha respinto il ricorso *"in quanto proposto nei confronti della Regione Lombardia"*, ritenendo fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da quest'ultima.

Ha osservato, da un lato, che *"la disciplina di cui all'articolo 34 oggetto di causa legittima lo straniero all'iscrizione all'intero Servizio Sanitario Nazionale. La norma non attiene, quindi, solo all'ambito della regione di attuale residenza"* e, dall'altro, che *"la procedura di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è gestita non dalla Regione Lombardia ma dalle singole Asl di competenza"*.

Da ciò, argomenta il giudice di prime cure, *"si desume l'estraneità della Regione Lombardia rispetto alla condotta asseritamente discriminatoria lamentata dalla parte ricorrente. Non è, infatti, la Regione Lombardia a rifiutare l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per incompletezza della documentazione, ossia per mancanza della ricevuta di pagamento, bensì un soggetto terzo non convenuto in giudizio"*.

La sentenza conclude che *"la carenza di legittimazione passiva in capo alla Regione resistente preclude ogni disamina del merito della causa, compresa la prospettata questione di legittimità costituzionale. Per le medesime ragioni sono da respingere anche le domande degli intervenienti"*.

Con riguardo all'intervenient il Tribunale ha anche rilevato la carenza di interesse ad agire, in quanto al momento dell'intervento in giudizio (ritenuto *"l'unico di rilievo ai fini del decidere"*) detta parte era in possesso di tessera sanitaria provvisoria con scadenza a marzo 2025 e perciò *"priva di interesse ad agire in quanto iscritta al Servizio Sanitario Nazionale"*.

Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti e gli interventori volontari, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo censurano la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto carente la legittimazione passiva della Regione Lombardia.

Denunciano innanzitutto la nullità della sentenza per mancanza del *"minimo costituzionale"* di motivazione richiesto ex art. 111 Cost., avendo il giudice omissivo di

indicare *“quale sarebbe il soggetto da convenirsi in giudizio al fine di prospettare la doglianza di cui al ricorso: anzi prospettando congiuntamente due tesi contraddittorie; la prima che “la norma non attiene solo all’ambito della Regione di attuale residenza”; la seconda che “la procedura di iscrizione è gestita [...] dalle singole ASL” e ancora “non è la Regione a rifiutare l’iscrizione al SSN bensì un soggetto terzo non convenuto in giudizio”*”.

In ogni caso, lamentano l’erroneità della decisione sul punto.

Per quanto attiene *“alla ipotesi “nazionale”*” – ossia volendo ipotizzare che il giudice di prime cure, nel riferirsi allo Stato, abbia inteso riferirsi al Ministero della Salute - gli appellanti sottolineano che in analogo giudizio pendente davanti al Tribunale di Milano (rubricato con n. 2877/2025 R.G.), il giudice *“ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Salute, il quale si è costituito deducendo non solo la sua carenza di legittimazione passiva, ma anche il pieno accordo con la tesi dei ricorrenti e la imputabilità della mancata iscrizione esclusivamente alla Regione”*.

Nell’ottica del gravame, *“tali perentorie affermazioni, che - in quanto provenienti dall’Avvocatura dello Stato - non possono essere derubricate a mero artificio dialettico-processuale e rilevano quindi al di là del giudizio in cui sono state rese, confermano che il riferimento della Giudice al Servizio Sanitario Nazionale “che non dipende dalla parte resistente” è destituito di fondamento”*”.

Per quanto attiene *“alla ipotesi ASL”* – ossia ove si ipotizzi che il giudice di prime cure abbia inteso individuare quale legittimato passivo la singola azienda sanitaria territorialmente competente – gli appellanti evidenziano che *“ogni ASL è tenuta a conformarsi alle disposizioni regionali in ordine alle persone che possono o meno iscriversi gratuitamente al SSR/SSR”*, tant’è vero che la Regione Lombardia non ha dedotto nelle proprie difese che la mancata iscrizione sia imputabile esclusivamente alla singola ASL, ma ha chiesto semplicemente il rigetto delle domande.

Osservano, inoltre, che *“la riorganizzazione del Sistema Sanitario Nazionale disposta con il d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., se ha mantenuto a livello nazionale la predisposizione del Piano sanitario nazionale, ha comportato l’attribuzione alle Regioni di importanti competenze, quali “le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera” (art. 2, comma 1, d.lgs. 502/1992) e “la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie” (art. 2, comma 2, d.lgs. 502/1992);*

- pertanto, pur mantenendo un importante ruolo di “individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza” (art. 1, comma 3, d.lgs. 502/1992), lo stesso SSN

costituisce “complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali” (art. 1, comma 1, d.lgs. 502/1992), così che risulta evidente il ruolo di organizzazione ricoperto dagli enti regionali rispetto ai servizi sanitari, che confluiscono complessivamente nel sistema a livello nazionale, ma che costituiscono un livello autonomo sia organizzativamente sia finanziariamente”.

Richiamano un precedente di questa Corte d'appello (sentenza n. 546 del 29 maggio 2023 di conferma dell'ordinanza n. 1646 del 12 gennaio 2023 del Tribunale di Milano), resa in controversia antidiscriminatoria relativa al diniego di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per residenti disoccupati proposta nei confronti della Regione Lombardia, che *“ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alla Regione convenuta “poiché titolare del potere di organizzazione del servizio sanitario e di determinazione dei livelli di partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini [...]. Del resto, ove la Regione facesse propria l'interpretazione delle associazioni ricorrenti, cesserebbe la materia del contendere””.*

Criticano, inoltre, la pronuncia per avere *“motivato sulla carenza di legittimazione passiva soltanto per le doglianze relative “all'entità del versamento dell'importo minimo attualmente da versare per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale [...]””, senza considerare in alcun modo “le domande relative all'accertamento del diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN/SSR per gli stranieri disabili titolari di permesso per residenza elettiva”.*

Con il secondo motivo lamentano erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto carente l'interesse ad agire in capo a

Evidenziano, innanzitutto, come in tema di discriminazione rilevi anche la mera potenzialità dell'evento lesivo, di talché *“non è necessario attendere la scadenza della tessera sanitaria, presentare domanda di iscrizione e vedersela respingere (o vedersi richiesto il contributo minimo per l'iscrizione volontaria) per agire in giudizio contestando un diniego già preannunciato”.*

Inoltre, ad avviso degli appellanti, *“la tesi della prima Giudice è infondata perché nel caso di specie la condizione di svantaggio è certa anche se differita nel tempo: infatti una volta accertato che il ricorrente è titolare di permesso per residenza elettiva e che la Regione non intende iscrivere gratuitamente i titolari di detto permesso, non può certamente negarsi l'attualità dell'interesse solo perché il ricorrente si trova ad essere titolare (in forza della sua condizione precedente) di una tessera sanitaria in scadenza.*

Dunque il sig. i trova di fronte alla certezza che la prospettata lesione di produrrà nella sua sfera giuridica, non appena scaduta la tessera sanitaria. Ciò che tra l'altro è avvenuto ben prima della sentenza di primo grado come era certo sin dall'intervento in giudizio e come la Giudice avrebbe potuto agevolmente verificare, ove ne dubitasse”.

Gli appellanti chiedono, pertanto, anche su questo punto la riforma della sentenza, con il riconoscimento dell'interesse ad agire in capo
Chiedono altresì che *“lo stesso possa integrare la domanda chiedendo la restituzione della somma pagata, al fine di ottenere l'iscrizione, nel settembre 2025, trattandosi di mero “sviluppo temporale” della domanda già formulata in primo grado”*.

Infine, ripropongono integralmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande e argomentazioni di merito, nonché le questioni di costituzionalità, già prospettate in primo grado.

Sulla base delle argomentazioni esposte gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata Regione Lombardia ha contestato la fondatezza del gravame avversario di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza appellata e accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.

All'udienza del 24 giugno 2026 il Collegio ha disposto la discussione orale ai sensi degli artt. 350, comma 3, 350 *bis* e 281 *sexies* c.p.c. e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni *ex art. 281 sexies*, comma 3, c.p.c..

L'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Si ritiene fondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti impugnano la sentenza di prime cure per avere ritenuto la carenza di legittimazione passiva della Regione Lombardia.

Al riguardo va premesso che nella presente controversia si chiede, in principalità, di accertare il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla Regione Lombardia, consistente nel negare l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini dei Paesi extra UE titolari di permesso per residenza elettiva in condizione di disabilità, in precedenza titolari di permesso di soggiorno utile ai fini di detta iscrizione obbligatoria; in subordine, ove si ritenga che detti soggetti possano accedere alla sola iscrizione volontaria al S.S.N., si chiede di accertare il carattere discriminatorio della condotta, parimenti posta in essere dalla Regione, consistente nel richiedere a tal fine il pagamento dell'importo minimo di € 2.000,00, anziché di un contributivo economico commisurato al reddito e non superiore al 7,5% di esso.

La Regione Lombardia non ha, invero, mai contestato di avere posto in essere le condotte censurate, delle quali ha semmai rivendicato la legittimità, in quanto *“condotte che trovano fondamento in disposizioni di legge statale ad oggi valide ed efficaci, quali l'art. 34, commi 1 e 3 del T.U. che, come tali l'amministrazione regionale ha l'obbligo di applicare, non avendo la stessa alcuna competenza in materia e pertanto alcuna facoltà di provvedere diversamente”* (cfr. pag. 14 della memoria di costituzione in appello *ex art. 436 c.p.c.*).

Ciò premesso, il Collegio reputa infondata la tesi – sostenuta dall’odierna appellata ed accolta dal giudice di prime cure – secondo cui la Regione non avrebbe *“alcuna competenza in materia e pertanto alcuna facoltà di provvedere diversamente”*.

In primo luogo, la tesi è contraddetta dalla sostanziale ammissione della Regione Lombardia di avere posto in essere le condotte in esame, evidentemente sull’assunto che esse rientrino tra le prerogative dell’ente.

Inoltre, va considerato che, a mente dell’art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il Servizio sanitario nazionale rappresenta il *“complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali”* (comma 1) e che *“Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale”* (comma 13).

Ai sensi dell’art. 2 dello stesso d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, *“spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera”* (comma 1) e, in particolare, spettano alle regioni *“la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie”* (comma 2).

Gli ambiti di disciplina rimessi alla competenza delle regioni sono indicati analiticamente al comma 2 *sexies* del citato art. 2 e comprendono, tra gli altri, l’articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, il finanziamento di queste ultime, le modalità di vigilanza e di controllo, nonché di valutazione dei risultati, delle unità sanitarie locali.

Dalle disposizioni richiamate emerge, in estrema sintesi, che le regioni sono titolari del potere di organizzazione del servizio sanitario e di finanziamento degli enti tenuti ad erogare le prestazioni sanitarie in ambito regionale.

Anche l’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini provenienti da Paesi extraeuropei e soggiornanti in Italia compete alle regioni, nel rispetto dei livelli essenziali e uniformi di assistenza stabiliti a livello nazionale.

Se è pur vero che la normativa in tema di iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i cittadini stranieri trova la propria fonte nella legislazione statale (*in primis*, per quanto qui rileva, nell’art. 34 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, cui si è fatto cenno e che sarà di seguito meglio analizzato), ciò non toglie che gli enti chiamati a dare concreta attuazione a tale normativa sono le regioni, cui spetta interpretare ed applicare le regole per l’accesso alle cure degli stranieri.

L’applicazione della normativa in questione, censurata dagli odierni appellanti come discriminatoria, è, dunque, senza dubbio riferibile alla Regione Lombardia, in

quanto ente dotato delle prerogative sopra indicate; allo stesso ente spetta, di conseguenza, la legittimazione a contraddire nell'azione antidiscriminatoria proposta.

Conferma del fatto che la prospettata discriminazione sia ascrivibile alla Regione Lombardia si ricava altresì dal fatto che, come evidenziato nel motivo di appello in esame, il Ministero della Salute, nei confronti del quale è stato esteso il contraddittorio in analoga controversia promossa davanti al Tribunale di Milano (rubricata con n. 2877/2025 R.G.), ha dichiarato in quella sede di discostarsi dall'applicazione della normativa (e in particolare dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) fatta propria dalla Regione, evidenziando come le categorie di soggetti cui la Regione Lombardia ha negato l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale *"non sono in alcun modo esclusi espressamente dall'iscrizione obbligatoria e il Ministero della Salute [...] ha già dato prova di intendere l'elenco come non tassativo e – soprattutto - di considerare i cittadini stranieri che risultavano già titolari di una autorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l'iscrizione obbligatoria meritevoli di conservarla alle stesse condizioni. La volontà di procedere ad una loro esclusione è dunque imputabile unicamente alla Regione"* (cfr. allegato E fascicolo appellanti).

Per altro verso, le condotte denunciate dagli appellanti come discriminatorie non possono essere imputate alle aziende sanitarie locali in virtù del solo fatto che, come rilevato nella sentenza di primo grado, *"è [...] attraverso queste ultime che viene perfezionata l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale"*.

Infatti, se è vero che, a mente dell'art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, le aziende sanitarie locali hanno *"personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale"*, nondimeno, ai sensi dello stesso art. 3 e dell'art. 2 precedentemente esaminato, esse sono tenute ad operare nel rispetto dei principi e criteri previsti dalle disposizioni regionali e sotto la vigilanza e il controllo della regione.

Ciò significa che la procedura di iscrizione al Servizio sanitario nazionale è gestita dalle singole aziende sanitarie, ma è definita dalla Regione Lombardia e le singole aziende sanitarie si limitano a dare applicazione a quanto stabilito dalle disposizioni regionali.

Prova ne sia che gli stessi moduli per il calcolo del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale dell'ASST Lariana, richiamati nella sentenza di primo grado a dimostrazione del fatto che *"la Asl di competenza [...] effettua il computo dell'importo da versare"*, attestano che il destinatario del pagamento di detto contributo è la Regione Lombardia (cfr. doc. 12 fascicolo appellanti di primo grado, che indica *"codice regione 10 codice tributo 8846"*).

Per tutte le ragioni esposte il motivo di appello scrutinato dev'essere accolto, con riconoscimento della legittimazione passiva della Regione Lombardia nella presente controversia.

Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza per aver dichiarato la carenza di interesse ad agire in capo

La Corte di Cassazione, con indirizzo consolidato, ha rimarcato la *“natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”*- conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018” (così Cass., 15 gennaio 2021 n. 619; in termini cfr. anche Cass., SS.UU., 6 settembre 2022 n. 26283).

La Suprema Corte ha altresì chiarito che *“perché sussista la condizione prevista dall'art. 100 c.p.c. non è necessario che l'interesse ad agire sussista al momento della domanda, ma è sufficiente che sussista al momento della decisione (Cass. 19 luglio 1968, n. 2593)”* (cfr. Cass., 20 aprile 2023 n. 10671).

L'interesse ad agire va, dunque, valutato al momento della decisione.

Pertanto, tenuto conto che _____ ra titolare di tessera sanitaria provvisoria avente validità sino al 23 marzo 2025 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di intervento volontario) e che la tessera era scaduta al momento della definizione del giudizio di primo grado (deciso con dispositivo letto all'udienza del 17 aprile 2025), sussisteva al momento della decisione - e sussiste tuttora - l'interesse ad agire in capo al medesimo.

Quanto al merito delle domande, va richiamato l'art. 34 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che disciplina l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i cittadini stranieri e che, per quanto qui rileva, così dispone: *“1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:*

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di

soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.

L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore a euro 2.000 annui”.

Le disposizioni richiamate regolano ai commi 1 e 2 i casi di iscrizione obbligatoria al S.S.N. e al comma 3 i casi di iscrizione volontaria.

Il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza dell'8 settembre 2025 pronunciata nel menzionato giudizio n. 2877/2025 R.G., ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in via principale, dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 sopra richiamato e, in via subordinata, del comma 3 del medesimo art. 34, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 4 e 25 della Convenzione ONU per il diritto delle persone disabili e all'art. 13 della Carta sociale europea).

Con sentenza n. 97/2026 depositata il 5 giugno 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità denunciate in via principale in relazione all'art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ed assorbite le questioni sollevate in via subordinata in relazione all'art. 34, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Nel vagliare le questioni prospettate in via principale la Corte ha osservato che *“non vi è dubbio che sarebbero violati gli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost. qualora l'unica interpretazione possibile del suddetto art. 34, comma 1, fosse quella prospettata dal rimettente e diretta a escludere dall'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN i cittadini stranieri, già titolari del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi di famiglia, solo in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile.*

In questa ipotesi, paradossalmente, la perdita del diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l'esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie.

Nessuna ragione giustificatrice appare supportare una tale soluzione. Lo stesso rimettente evidenzia che la conversione, pur novando il titolo di soggiorno, non rende il radicamento sul territorio nazionale degli stranieri disabili in parola meno

stabile di quanto lo fosse in precedenza, ovvero quando gli stessi erano titolari dei permessi per motivi di lavoro o familiari.

Il suddetto esito interpretativo, d'altra parte, sarebbe del tutto inconciliabile con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui «la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di “un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale” e la salvaguardia dei suoi diritti trova “base costituzionale nella garanzia della dignità della persona [stessa] e del fondamentale diritto alla salute [...]”» (da ultimo, sentenza n. 197 del 2025; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 3 del 2025, n. 42 del 2024 e n. 110 del 2022).

La stessa giurisprudenza costituzionale, peraltro, ha precisato, già da tempo, che analoghi principi rivolti alla tutela delle persone più fragili «ispirano le disposizioni comunitarie e internazionali contenute, in particolare, nel Trattato istitutivo della Comunità europea, nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella “Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea”» (sentenza n. 251 del 2008).

Anche l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al paragrafo 1, successivamente alla richiamata pronuncia, ha vietato qualsiasi forma di discriminazione che sia fondata, fra l'altro, sugli «handicap».

Dal complesso di tali principi deriva che il legislatore, da un lato, è tenuto all'adozione di interventi legislativi di sostegno delle persone che, in quanto disabili, si trovano in una situazione di «particolare vulnerabilità» (sentenza n. 110 del 2022).

Dall'altro, nello specifico, non può disporre un trattamento peggiorativo degli stranieri disabili regolarmente soggiornanti, privandoli del diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, solo a causa della loro condizione di maggiore, acclarato, bisogno.

La pensione di inabilità, infatti, è diretta «a sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell'invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento» e rientra «tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito» (sentenza n. 152 del 2020)”.

Sulla scorta di tali premesse la pronuncia evidenzia che la Corte Costituzionale “non può quindi condividere il presupposto ermeneutico da cui muovono tutte le doglianze del rimettente, che si basano sulla convinzione che l'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 conterrebbe un elenco tassativo di tipologie di permesso di soggiorno, nel quale non sarebbe possibile includere analogicamente quella degli stranieri titolari di permesso per residenza elettiva attribuito in virtù della conversione del permesso per motivi di lavoro a seguito del conseguimento della pensione di inabilità civile.

Da tale interpretazione è possibile discostarsi in forza di una considerazione sistematica dell'ordinamento.

Infatti, nel 1998, quando è stato adottato il citato art. 34, comma 1, non erano previsti né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest'ultimo, a seguito del riconoscimento della pensione d'inabilità civile, di un precedente permesso per motivi di lavoro o di famiglia.

È solo alcuni anni dopo, con gli artt. 11, comma 1, lettera a), e 13, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), che sono stati introdotti gli artt. 11, comma 1, lettera c-quater), e 14, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 394 del 1999, che hanno disciplinato, rispettivamente, il permesso per residenza elettiva e la conversione in quest'ultimo dei permessi per motivi di lavoro, autonomo o subordinato, o di famiglia.

L'omessa previsione, ad opera del denunciato art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, del permesso per residenza elettiva non deve, dunque, necessariamente essere letta come una consapevole esclusione, da parte del legislatore, dell'iscrizione obbligatoria e gratuita per gli stranieri titolari di un permesso per residenza elettiva derivante da conversione.

Ne consegue che la considerazione dell'evoluzione dell'ordinamento lascia lo spazio a questa Corte per un'interpretazione che corrisponda ai principi costituzionali, unionali e internazionali prima ricordati, che da più punti di vista convergono sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili.

Questa Corte ritiene quindi possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l'iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d'inabilità civile.

Questa lettura adeguatrice del comma 1 dell'art. 34 del d.lgs. n. 286 del 1998 consente di ritenere non fondati tutti i motivi di censura articolati dal rimettente in via principale e assorbite le questioni sollevate in via subordinata sull'art. 34, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.

La Corte Costituzionale, in sintesi, ha affermato che è “possibile e doveroso” trarre dall'art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente conforme, una norma che consente l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche a coloro che erano in precedenza titolari di permessi di lavoro, subordinato o autonomo, e di famiglia e che ne hanno poi ottenuto la conversione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 in permesso di soggiorno per residenza elettiva ex art. 11, comma 1, lett. c-quater), dello stesso d.P.R., in forza del riconoscimento della pensione d'inabilità civile.

Ne deriva che la Regione Lombardia, negando l'iscrizione obbligatoria al S.S.N. ai cittadini di Paesi extra UE che versano nella situazione descritta, ha posto in essere una condotta discriminatoria innanzitutto per ragioni di disabilità.

Il fattore che distingue la posizione dei soggetti titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito di conversione del permesso di lavoro ex art. 14, comma 1, lett. d), d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, in quanto beneficiari di trattamenti di invalidità, e quella dei soggetti titolari di permesso di lavoro è rappresentato dalla condizione di disabilità dei primi: è infatti tale condizione, con conseguente inabilità al lavoro, a non consentire il rinnovo del permesso di lavoro e a dar luogo alla conversione di quest'ultimo in permesso di soggiorno per residenza elettiva.

La disparità nell'accesso al S.S.N. correlata ai due titoli di soggiorno determina quindi, a parità di ogni altra condizione, un trattamento deteriore basato sul fattore della disabilità, in quanto priva dell'iscrizione obbligatoria al S.S.N. soggetti che, in quanto titolari di permesso di soggiorno per lavoro, già fruivano di tale iscrizione obbligatoria e che in ragione della sopravvenuta condizione di disabilità non hanno potuto ottenere il rinnovo di detto permesso.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 97/2026, in tal modo si determina un *“trattamento peggiorativo degli stranieri disabili regolarmente soggiornanti, privandoli del diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, solo a causa della loro condizione di maggiore, acclarato, bisogno”* e, paradossalmente, la perdita del diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale avviene *“proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l'esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie”*.

La disparità di trattamento a danno delle persone con disabilità, determinata dalla condotta della Regione Lombardia, si pone in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale che vieta la discriminazione in base a tale fattore, tra cui in primo luogo la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18 e approvata dall'UE con decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009), che ha assunto rilievo vincolante per le istituzioni dell'UE e per i suoi Stati membri allorquando attuano il diritto dell'Unione, ed il cui art. 25, in particolare, stabilisce che *“gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità”* e che *“in particolare, gli Stati Parti devono: (a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone [...]”*, nonché il d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216 che, nella vigente formulazione, sancisce all'art. 3 *“il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età, di*

nazionalità” con riferimento, tra le altre, all’area dell’ “*accesso a vantaggi sociali*”, in cui deve includersi l’accesso al Servizio sanitario nazionale.

La condotta in parola determina, altresì, una discriminazione indiretta per nazionalità, poiché, riducendo l’ambito di applicazione dell’art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, esclude un maggior numero di cittadini stranieri dalla parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri con i cittadini italiani in materia di tutela sanitaria, assicurate dalla norma.

Le discriminazioni di cui sopra hanno innanzitutto una dimensione collettiva, poiché colpiscono una pluralità di soggetti (i cittadini stranieri con disabilità titolari di permesso per residenza elettiva derivante da conversione) non individuabili in modo diretto ed immediato.

Gli enti collettivi appellanti sono legittimati a proporre l’odierna azione antidiscriminatoria a mente dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216, in quanto organizzazioni rappresentative dei diritti lesi.

Le discriminazioni accertate rivestono anche natura individuale, poiché ledono in via immediata e diretta i soggetti portatori dei fattori di discriminazione ai quali è stato negato il diritto alla parità di trattamento.

Versano in tale situazione agli appellanti

cui la Regione Lombardia ha negato l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale. Essi, infatti, sono cittadini di Paesi extra UE, percettori di pensione di inabilità civile (cfr. docc. 7 e 8 allegati al ricorso di primo grado e docc. 5, 10 e 15 allegati all’atto di intervento) e titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante da conversione in quanto beneficiari di detta prestazione assistenziale (cfr. doc. 9 allegato al ricorso e docc. 1, 8 e 11 allegati all’atto di intervento), dopo essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari (cfr. doc. 4 allegato al ricorso di primo grado) e gli altri appellanti titolari di permesso di lavoro (cfr. doc. 6 allegato all’atto di intervento).

Accertato il carattere discriminatorio della condotta esaminata, dev’essere ordinato alla Regione Lombardia di cessarla e di rimuoverne gli effetti, a norma dell’art. 28, comma 5, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.

Ai fini della rimozione degli effetti della discriminazione sul piano collettivo e in accoglimento della domanda principale proposta dalle organizzazioni appellanti, la Regione Lombardia va condannata ad assumere ogni provvedimento - ivi comprese le modifiche del sito *internet* istituzionale e la comunicazione alle amministrazioni sanitarie del territorio regionale delle istruzioni operative opportunamente adeguate - necessario a consentire l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ai cittadini di Paesi terzi in condizione di disabilità con permesso per residenza elettiva conseguito dopo essere

stati precedentemente titolari di un permesso di soggiorno utile ai fini di detta iscrizione obbligatoria.

In relazione alla statuizione di condanna che precede, avente ad oggetto obblighi di fare infungibili, merita altresì accoglimento la domanda di applicazione della misura di cui all'art. 614 *bis* c.p.c.. Sulla scorta dei parametri di cui al comma 3 del predetto articolo, ritiene il Collegio che costituisca equa misura di coercizione indiretta la condanna della Regione al pagamento dell'importo di € 100,00 in favore di ciascuno degli enti collettivi odierni appellanti, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della statuizione di cui sopra successivo al 60° giorno dalla notifica della sentenza.

La rimozione degli effetti della discriminazione individuale si traduce nel riconoscimento del diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale in capo agli appellanti

come da domanda svolta da questi ultimi.

L'accoglimento delle domande proposte in via principale, realizzando la piena parità di trattamento in virtù del riconoscimento del diritto all'iscrizione obbligatoria al S.S.N. ex art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, determina l'assorbimento delle domande proposte in via subordinata per l'ipotesi di ritenuta applicabilità alla fattispecie dell'iscrizione volontaria al S.S.N. ex art. 34, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Infine, il Collegio ritiene di non poter autorizzare l'integrazione della domanda richiesta da _____, non essendovi prova che l'asserito pagamento, da parte del medesimo, della somma di € 2.000,00 al fine di ottenere l'iscrizione volontaria al S.S.N. sia posteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. In assenza di prova di tale circostanza, la domanda di rimborso della somma anzidetta non può qualificarsi come *“mero “sviluppo temporale della domanda già formulata in primo grado”*, secondo quanto dedotto nel ricorso in appello, ma configura domanda nuova, come tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.c..

Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, la sentenza n. 1905/2025 del Tribunale di Milano va riformata nei termini sopra precisati.

Considerata la novità e complessità delle questioni trattate, che in controversia analoga hanno dato luogo ad un giudizio di legittimità costituzionale delle norme applicate, si ritengono sussistere le condizioni per compensare tra le parti le spese di lite del doppio grado nella misura di metà ex art. 92, comma 2, c.p.c.; le ulteriori spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, poste a carico della Regione Lombardia e liquidate come da dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e dell'assenza di attività istruttoria (€ 9.000,00 per il primo grado ed € 10.800,00 per l'appello, la cui quota di metà ammonta

per il doppio grado ad € 9.900,00), con distrazione in favore dei difensori degli appellanti ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

- in riforma della sentenza n. 1905/2025 del Tribunale di Milano, dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia, consistente nel negare l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ai cittadini di Paesi extra UE in condizione di disabilità, con permesso per residenza elettiva conseguito dopo essere stati precedentemente titolari di un permesso di soggiorno utile ai fini di detta iscrizione obbligatoria;
- ordina alla Regione Lombardia di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, assumendo ogni provvedimento necessario a consentire ai soggetti suindicati l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le necessarie modifiche del sito *internet* istituzionale e la comunicazione alle amministrazioni sanitarie del territorio regionale delle istruzioni operative opportunamente adeguate;
- condanna la Regione Lombardia a pagare a ciascuno degli enti collettivi odierni appellanti l'importo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della statuizione di cui al capo che precede, successivo al 60° giorno dalla notifica della sentenza;
- accerta il diritto di
all'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna della Regione Lombardia a restituire la somma di € 2.000,00;
- condanna l'appellata a rifondere agli appellanti metà delle spese di lite del doppio grado che, in tale proporzione, liquida in € 9.900,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate per il residuo.

Milano, 16 luglio 2026

Consigliera est.

Presidente